



# Guida sulla notifica delle operazioni di cartolarizzazione

## Articoli da 6 a 8 del regolamento sulle cartolarizzazioni

### 1 Ambito di applicazione

Questa guida, di carattere non vincolante, definisce le prassi di notifica consigliate agli enti significativi (significant institution, SI)<sup>1</sup> in veste di cedenti o promotori di operazioni di cartolarizzazione, al fine di fornire alla BCE le informazioni necessarie a verificare il rispetto degli articoli da 6 a 8 del regolamento sulle cartolarizzazioni (Securitisation Regulation, SECR)<sup>2</sup>, come precisato all'articolo 7 del medesimo regolamento.

La BCE raccomanda agli SI di applicare la presente guida a tutte le operazioni di cartolarizzazione realizzate dopo [il 1° aprile 2022]<sup>3</sup>. La guida sarà aggiornata con cadenza regolare per tenere conto dei nuovi sviluppi del quadro regolamentare e prudenziale per le cartolarizzazioni.

La guida specifica le informazioni che gli SI dovrebbero trasmettere alla BCE, all'inizio e per tutta la durata di un'operazione di cartolarizzazione, qualora si verifichi nell'operazione un evento significativo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del SECR, che influisca sul rispetto degli articoli da 6 a 8<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Per "ente significativo" si intende "soggetto vigilato significativo" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 16, del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).

<sup>3</sup> La BCE potrà tuttavia richiedere, in base al singolo caso, informazioni in merito a operazioni di cartolarizzazione effettuate prima [del 1° aprile 2022].

<sup>4</sup> La BCE si attende che la notifica sia presentata anche in caso di eventi significativi verificatisi dopo [il 1° aprile 2022], indipendentemente dalla data di creazione.

## 2 Quadro giuridico

### 2.1 Regolamento sulle cartolarizzazioni

Il SECR istituisce un quadro normativo organico dell'UE applicabile a tutte le cartolarizzazioni, ivi compresi gli obblighi relativi al mantenimento del rischio (articolo 6) e alla trasparenza (articolo 7) e il divieto di ricartolarizzazione (articolo 8).

I requisiti previsti negli articoli da 6 a 8 interessano tutte le cartolarizzazioni nell'ambito di applicazione del SECR, incluse le operazioni di offerta pubblica (per le quali deve essere redatto un prospetto) e quelle di offerta privata; le operazioni tradizionali, sintetiche e su commercial paper garantiti da attività (asset-backed commercial paper, ABCP); le cartolarizzazioni strutturate per conseguire un trasferimento significativo del rischio (significant risk transfer, SRT) e quelle che non lo sono.

#### Obblighi di mantenimento del rischio

L'articolo 6 del SECR prescrive che il cedente, il promotore o il prestatore originario di una cartolarizzazione mantenga un interesse economico netto rilevante nella cartolarizzazione affinché gli interessi di tali parti siano in linea con quelli degli investitori.

#### Obblighi di trasparenza

L'articolo 7 del SECR contempla i requisiti di trasparenza per le cartolarizzazioni e le esposizioni sottostanti, che devono essere rispettati da tutti i cedenti<sup>5</sup>, i promotori e le società veicolo per la cartolarizzazione (securitisation special purpose entity, SSPE) ubicati nell'UE, affinché gli investitori possano comprendere, valutare e raffrontare le operazioni di cartolarizzazione e le autorità competenti possano assolvere i compiti di vigilanza. Gli obblighi di trasparenza operano una distinzione fondamentale fra le operazioni di offerta pubblica e le operazioni di offerta privata. Per le prime le informazioni devono essere rese note mediante un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni (securitisation repository, SR), mentre per le seconde non è richiesto.

#### Divieto di ricartolarizzazione

L'articolo 8 del SECR vieta l'inclusione di posizioni verso la cartolarizzazione nelle esposizioni sottostanti di una cartolarizzazione, ossia esclude la possibilità di ricartolarizzazione. Tuttavia, le autorità competenti possono concedere esenzioni

<sup>5</sup> Le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (simple, transparent and standardised, STS) sono sottoposte a requisiti aggiuntivi di trasparenza verificati separatamente dalle autorità designate dagli Stati membri.

sulla base del singolo caso ai fini descritti nell'articolo 8, paragrafo 3, e consentiti dall'articolo 8, paragrafo 5.

## 2.2 Norme tecniche elaborate dall'ESMA e dall'ABE

Le norme tecniche di cui all'articolo 6, paragrafo 7, e all'articolo 8, paragrafo 5, del SECR<sup>6</sup> non sono ancora entrate in vigore e, di conseguenza, non sono trattate nella presente guida.

Le norme tecniche contemplate agli articoli 7 e 17 del SECR sono già state adottate<sup>7</sup>. Prevedono un insieme di requisiti di trasparenza e standard di segnalazione applicabili alle operazioni di offerta pubblica e privata oppure soltanto alle operazioni di offerta pubblica.

Il SECR e i regolamenti delegato e di esecuzione costituiscono la normativa dell'Unione europea applicata dalla BCE. Questa guida descrive gli adempimenti pratici che agevolano la BCE nella vigilanza sul rispetto della normativa da parte degli SI cedenti o promotori per quanto riguarda il mantenimento del rischio, la trasparenza e le ricartolarizzazioni. La guida non è intesa a introdurre ulteriori obblighi.

## 3 Notifica

La BCE è consapevole che, per le operazioni di cartolarizzazione tramite offerta pubblica, i dati raccolti dagli SR facilitano la vigilanza sul rispetto degli articoli da 6 a 8 del SECR, come precisato negli articoli 7 e 17 e ulteriormente specificato dal Regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225 della Commissione in relazione ai moduli per la comunicazione delle informazioni. Nondimeno, informazioni più mirate, in particolare un riepilogo dell'operazione, e la conferma di conformità agli articoli da 6 a 8 da parte degli SI agevolerebbero la conduzione della vigilanza. Oltretutto, gli SR non sono tenuti a conservare informazioni sulle cartolarizzazioni con offerta privata, tuttavia queste ultime devono soddisfare obblighi di trasparenza e attualmente non vi

---

<sup>6</sup> L'articolo 6, paragrafo 7, attribuisce all'Autorità bancaria europea (ABE) il compito di elaborare norme tecniche di regolamentazione sul mantenimento del rischio, in stretta cooperazione con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority, ESMA) e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA). L'articolo 8, paragrafo 5, prevede che l'ESMA possa elaborare, in stretta cooperazione con l'ABE, progetti di norme tecniche di regolamentazione per integrare l'elenco dei fini legittimi di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

<sup>7</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione, del 16 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni e i dati sulle cartolarizzazioni che devono essere messi a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE (GU L 289 del 3.9.2020, pag. 1); Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225 della Commissione, del 29 ottobre 2019, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e i moduli standardizzati per la messa a disposizione delle informazioni e dei dati sulle cartolarizzazioni da parte del cedente, del promotore e della SSPE (GU L 289 del 3.9.2020, pag. 217).

è una procedura standardizzata che consenta agli SI di mettere a disposizione della BCE tali informazioni come sancito dall'articolo 7.

Pertanto, la guida raccomanda agli SI in veste di cedenti o promotori di cartolarizzazioni con offerta pubblica o privata di notificare alla BCE la conformità di un'operazione agli articoli da 6 a 8 del SECR.

Ci si attende che le notifiche siano trasmesse in un modello apposito<sup>8</sup>. I dettagli tecnici su come inviare una notifica e sul modello saranno comunicati separatamente<sup>9</sup>.

## Tempistica della notifica

Si raccomanda di notificare alla BCE le nuove operazioni **almeno entro un mese dalla data di creazione**<sup>10</sup>.

La BCE prevede un'applicazione graduale fino [al 1° ottobre 2022] per gli SI impossibilitati a effettuare la dovuta notifica alla BCE [dal 1° aprile 2022]. Durante la fase di transizione gli SI dovrebbero mettere a punto gli assetti e i sistemi necessari per poter trasmettere la notifica in linea con le aspettative illustrate nella guida.

## Informazioni richieste al momento della creazione

Ci si attende che al momento della creazione di un'operazione i cedenti e i promotori forniscano alla BCE le informazioni elencate nelle quattro sezioni dell'allegato.

- Sezione A (informazioni fondamentali sull'operazione)
- Sezione B (informazioni sulle esposizioni cartolarizzate)
- Sezione C (informazioni sulle posizioni verso la cartolarizzazione)
- Sezione D (conformità agli articoli da 6 a 8 del SECR)

## Informazioni richieste nel corso dell'operazione

Gli obblighi di cui agli articoli da 6 a 8 del SECR devono essere soddisfatti su base continuativa. Si raccomanda ai cedenti e ai promotori di notificare alla BCE senza indebito ritardo ogni evento significativo che incida o possa verosimilmente incidere

<sup>8</sup> Tramite la [piattaforma CASPER](#).

<sup>9</sup> Un SI in veste di cedente o promotore di una cartolarizzazione può esternalizzare a una parte terza la compilazione del modello di segnalazione e la trasmissione della notifica. Tuttavia, l'SI rimane responsabile delle informazioni date e, se la BCE lo richiede, fornisce ulteriori chiarimenti sul modello di segnalazione.

<sup>10</sup> La data in cui le esposizioni sono state cartolarizzate la prima volta, ossia la data della prima emissione di titoli (cartolarizzazioni tradizionali), la data dell'accordo sulla protezione del credito (cartolarizzazioni sintetiche), la data di creazione delle posizioni iniziali verso la cartolarizzazione (operazioni ABCP) oppure la data della prima emissione dell'ABCP (programmi ABCP), in linea con l'articolo 43, paragrafo 9, del SECR.

sulle caratteristiche di un'operazione per tutta la sua durata, con particolare riferimento alla conformità con gli articoli da 6 a 8 del SECR.

## 4 Scambio informale di vedute

Una volta comunicata un'operazione alla BCE o anche prima della sua creazione, i rappresentanti dell'SI cedente/promotore e la BCE possono instaurare un dialogo informale sulle caratteristiche specifiche dell'operazione.

Tale dialogo non rappresenta una conferma (esplicita o implicita) che le condizioni di cui agli articoli da 6 a 8 del SECR sono o saranno soddisfatte.

### Allegato: Informazioni da fornire alla BCE

Si raccomanda che **al momento della creazione** l'SI in qualità di cedente o promotore fornisca le informazioni, per ciascuna delle seguenti sezioni da A a D, sulla base della documentazione finale relativa all'operazione.

### Sezione A: Informazioni fondamentali sull'operazione

1. Informazioni sul cedente o promotore: denominazione e identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier, LEI) riferito alla banca e al gruppo bancario
2. Identificativi: [numero internazionale di identificazione dei titoli (International Securities Identification Number, ISIN) ove disponibile; identificativo riportato dall'SI nella colonna 0020 del modello COREP C14.00; identificativo unico assegnato all'operazione in conformità all'articolo 11 del Regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione]
3. Tipo di operazione
  - (a) Cartolarizzazione tradizionale / cartolarizzazione sintetica / operazione ABCP / programma ABCP
  - (b) Ricartolarizzazione<sup>11</sup>
  - (c) Stato di SRT
  - (d) Stato di STS
  - (e) Esposizioni rotative o cartolarizzazione rotativa

---

<sup>11</sup> La BCE può autorizzare gli SI a includere le posizioni verso la cartolarizzazione come esposizioni sottostanti per fini legittimi come stabilito all'articolo 8, paragrafo 3, e come consentito dall'articolo 8, paragrafo 5, del SECR. Questa fattispecie non è trattata nella presente guida.

4. Data di creazione<sup>12</sup>
5. Importo nominale delle esposizioni cartolarizzate sottostanti
6. Importo nominale dei segmenti (tranche)
7. Cartolarizzazione con offerta pubblica o privata
8. Denominazione dell'SR utilizzato, se applicabile (per le cartolarizzazioni con offerta pubblica e con offerta privata)
9. Per le cartolarizzazioni con offerta privata per le quali non è stato utilizzato alcun SR: indicazioni su come reperire le informazioni da rendere disponibili in conformità dell'articolo 7 del SECR

## Sezione B: Informazioni sulle esposizioni cartolarizzate

1. Per un'operazione non ABCP, classificazione delle esposizioni sottostanti ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione, sulla base delle classi di esposizione più rilevanti in termini di valore nominale lordo, come segue.
  - (a) Immobili residenziali
  - (b) Immobili non residenziali
  - (c) Imprese
  - (d) Automobili
  - (e) Consumatori
  - (f) Carte di credito
  - (g) Leasing
  - (h) Attività "esoteriche" (specificare)
2. Cartolarizzazione di esposizioni deteriorate<sup>13</sup>
3. Per un'operazione ABCP, classificazione delle esposizioni sottostanti ai sensi dell'allegato XI del Regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione, come segue.
  - (a) Crediti commerciali
  - (b) Prestiti o leasing auto

---

<sup>12</sup> Definita nella nota 10.

<sup>13</sup> In base alla definizione dell'articolo 2, paragrafo 25, del SECR.

- (c) Prestiti al consumo
  - (d) Leasing strumentali
  - (e) Finanziamento di tipo floorplan
  - (f) Premi assicurativi
  - (g) Crediti su carta di credito
  - (h) Mutui su immobili residenziali
  - (i) Mutui su immobili commerciali
  - (j) Prestiti a piccole e medie imprese
  - (k) Prestiti a società diverse dalle piccole e medie imprese
  - (l) Flussi futuri
  - (m) Fondo con leva finanziaria
  - (n) Collateralised bond obligation
  - (o) Collateralised loan obligation
  - (p) Altro
4. Portafoglio in fase di ramp-up
  5. Giurisdizioni delle esposizioni sottostanti (comprese le informazioni su più giurisdizioni)

## Sezione C: Informazioni sulle posizioni verso la cartolarizzazione

1. Scadenza legale
2. Numero delle tranche della cartolarizzazione, quali tranche vanno trattenute / non hanno una protezione del credito ammissibile e quali vanno cedute / hanno una protezione del credito ammissibile (articolo 6 del SECR)
3. Denominazione, codice LEI e informazioni aggiuntive sul soggetto o sui soggetti a cui fa capo il mantenimento del rischio (articolo 6 del SECR)
4. Livello di mantenimento del rischio (articolo 6, paragrafo 1, del SECR)
5. Conferma che non è stata operata alcuna selezione avversa vietata (articolo 6, paragrafo 2, del SECR)
6. Modalità di mantenimento del rischio (articolo 6, paragrafo 3, del SECR)

7. Mantenimento del rischio su base consolidata (articolo 6, paragrafo 4, del SECR)
8. Eccezioni al mantenimento del rischio (articolo 6, paragrafi 5 e 6, del SECR)
9. Per le ricartolarizzazioni, fine legittimo (articolo 8, paragrafi 3 e 5, del SECR) ossia uno dei seguenti:
  - (a) agevolare la liquidazione di un ente creditizio (articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del SECR)
  - (b) assicurare la solidità di un ente creditizio (articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del SECR)
  - (c) salvaguardare gli interessi degli investitori, qualora le esposizioni sottostanti siano deteriorate (articolo 8, paragrafo 3, lettera c), del SECR)
  - (d) altri fini legittimi (articolo 8, paragrafo 5, del SECR)
10. Per i programmi ABCP, informazioni sul supporto di credito (articolo 8, paragrafo 4, del SECR)

## Sezione D: Conformità agli articoli da 6 a 8 del SECR

1. Un SI in qualità di cedente o promotore dovrebbe fornire conferma scritta sulla conformità della cartolarizzazione con
  - (a) l'articolo 6 del SECR e ogni regolamento delegato applicabile<sup>14</sup>;
  - (b) l'articolo 7 del SECR e ogni regolamento delegato applicabile, in particolare:
    - (i) che tutte le voci di cui alla tabella 3 dell'allegato I del Regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione sono state rese disponibili;
    - (ii) per le operazioni con offerta pubblica, che le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 7 del SECR sono state inviate all'SR;
    - (iii) per le operazioni con offerta privata, che le informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 7 del SECR sono state rese disponibili agli investitori e, su richiesta, ai potenziali investitori tramite canali dedicati (ad esempio siti Internet, data room, SR);
    - (iv) che le informazioni fornite ai sensi dell'articolo 7 del SECR agli investitori (potenziali) e alla BCE (e ogni altra informazione ulteriore richiesta dalla BCE) riflettono le modalità e le caratteristiche effettive della cartolarizzazione.

---

<sup>14</sup> Qualora vi siano più cedenti, ognuno di essi dovrebbe fornire conferma della conformità.

(c) l'articolo 8 del SECR.

2. Un SI in veste di cedente o promotore di una cartolarizzazione con offerta privata dovrebbe indicare dove e come le informazioni e la documentazione richieste dall'articolo 7 del SECR sono rese disponibili (ad esempio siti Internet, data room, SR). Per le cartolarizzazioni con offerta pubblica e con offerta privata che utilizzano un SR è sufficiente la denominazione dell'SR prescelto (sezione A).
3. Un SI in veste di cedente o promotore di una cartolarizzazione dovrebbe fornire una valutazione su come le politiche, le procedure e i processi interni (compreso il livello di coinvolgimento dell'alta dirigenza e/o del consiglio di amministrazione) assicurano la conformità agli articoli da 6 a 8 del SECR<sup>15</sup>.

**Per la durata dell'operazione**, si raccomanda agli SI in veste di cedenti o promotori di notificare alla BCE senza indebito ritardo ogni evento significativo che incida o possa verosimilmente incidere sulle caratteristiche dell'operazione, con particolare riferimento alla conformità con gli articoli da 6 a 8 del SECR, e se del caso di trasmettere un modello aggiornato tramite la piattaforma CASPER.

---

<sup>15</sup> La valutazione dovrebbe essere trasmessa almeno ogni due anni. In caso di più cedenti/promotori, ciascun cedente/promotore partecipante all'operazione dovrebbe presentare una valutazione. La valutazione dovrebbe essere prodotta da una funzione o funzioni indipendenti, come quella di revisione interna e/o di conformità normativa.

© Banca centrale europea, 2022

Recapito postale 60640 Frankfurt am Main, Germany

Telefono +49 69 1344 0

Internet [www.bankingsupervision.europa.eu](http://www.bankingsupervision.europa.eu)

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

Per la terminologia tecnica, è disponibile sul sito della BCE dedicato alla vigilanza bancaria un [glossario](#) in lingua inglese.